



Il Ministro del Turismo

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;



VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 370, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale *“per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale”* con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati;



VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “*Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, recante “*Modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 1, del citato decreto interministeriale prot. n. 3462 del 9 marzo 2022 come modificato dal decreto interministeriale prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, il quale dispone che, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, una quota non inferiore all’80% è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione di investimenti volti ad incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, anche di carattere sportivo, di particolare rilievo turistico, al fine di garantire positivi riflessi sociali, economici ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate; che nell’ambito di detta quota, una parte delle risorse sia eventualmente destinata alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale e che, conseguentemente, la quota residua delle risorse del Fondo di parte capitale è ripartita e assegnata al fine di perseguire le medesime finalità di cui all’art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, con uno o più decreti adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

CONSIDERATO che la disponibilità residua deve essere destinata, attraverso la realizzazione degli investimenti, ad incrementare l’attrattività turistica del paese, utilizzando tali risorse per interventi da individuare con decreto interministeriale, finalizzati altresì a garantire un incremento positivo dell’economia locale, anche in termini occupazionali;

VISTO l’Atto di programmazione del Fondo Unico Nazionale del Turismo di conto capitale, anno 2022, prot. n. 7918, del 14 giugno 2022, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all’individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il quadriennio 2022-2025 dall’articolo 1, commi 368 e 370 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234;

RITENUTO necessario valorizzare, nell’ottica del turismo sostenibile, gli itinerari turistici anche in sinergia con i grandi eventi che interesseranno nei prossimi anni il Paese;

CONSIDERATO che con nota del 13 settembre 2022, acquisita al prot. 11576/22 del 13 settembre 2022, il Comune di Pellizzano ha trasmesso al Ministero del turismo una richiesta di sostegno finanziario per la realizzazione dell’infrastruttura “Mountain Coaster”;



VISTO il Progetto “Mountain Coaster”, trasmesso unitamente alla citata nota prot. n. 11576/22 del 13 settembre 2022, che prevede la costruzione di un’area sportiva nella quale sono inseriti i trampolini per il salto con gli sci e che da sempre rappresenta un importante luogo di aggregazione giovanile e familiare;

VISTA la nota prot. n. 19055/22 del 20 dicembre 2022, con la quale il Comune di Pellizzano ha specificato che il Progetto “Mountain Coaster” sarà finanziato per euro 1.000.000,00 da contributo ministeriale da parte del Ministero del Turismo e la rimanente quota, pari a 1.285.032,00 euro, attraverso disponibilità proprie di bilancio e da altre risorse ottenute dall’attivazione di procedure di partenariato pubblico privato;

RITENUTO che il Progetto rientri tra le finalità del Fondo;

VISTO il cronoprogramma, trasmesso unitamente alla citata nota prot. n. 11576/22 del 13 settembre 2022, di cui all’Allegato 1, dal quale emerge che la definizione del progetto inizierà nel mese di novembre 2022 e che i lavori si concluderanno nel dicembre 2023;

VISTO il quadro economico del progetto, dal quale emerge che il costo complessivo dello stesso è pari a euro 2.285.032,00, comprensivi di IVA e che è richiesto un cofinanziamento per un importo pari a euro 1.000.000,00;

VISTO il CUP riferibile al progetto H15J22000000005;

DECRETA

Art. 1

1. È assegnato per l’anno 2022 un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al Comune di Pellizzano, in qualità di soggetto attuatore, della somma di 140.000,00 euro, per cofinanziare il Progetto “*Mountain Coaster*”, CUP H15J22000000005.

2. È assegnato per l’anno 2023 un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al Comune di Pellizzano, in qualità di soggetto attuatore, della somma di 860.000,00 euro, per cofinanziare il Progetto “*Mountain Coaster*”, CUP H15J22000000005.

Art. 2

1. Le risorse sono destinate al soggetto attuatore dell’intervento di cui all’articolo 1 e trasferite allo stesso dopo la comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del relativo cronoprogramma procedurale annuale dei lavori.

2. I termini del cronoprogramma si intendono posticipati con decorrenza iniziale a partire dalla data in vigore del presente provvedimento.



3. Il soggetto attuatore relazionerà semestralmente al Ministero del turismo sullo stato di avanzamento dei lavori e renderà conto delle spese in modo analitico per ogni singola linea di attività.

4. Le somme derivanti da eventuali ribassi di gara, successivamente al collaudo degli interventi o al rilascio del certificato di regolare esecuzione, possono essere destinate, nel rispetto delle procedure contabili di spesa e qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, al finanziamento di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, ai sensi dell'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa approvazione del Ministero del turismo.

Art. 3

1. Ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del presente decreto, si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale.

2. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, mancato avvio dell'iniziativa o non corretta realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma procedurale, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.

Art. 4

Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile delle risorse in favore del Comune di Pellizzano, a valere sul capitolo di bilancio 7115, denominato "*Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale*", piano gestionale 1, CDR 2 – Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, esercizi finanziari 2022 e 2023.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



MOUNTAIN COASTER

TITOLO DEL PROGETTO Mountain Coaster NOME DELL'AZIENDA Comune Pellizzano
 DATA 08/09/22

FASE	T1			T2			T3			T4			T5			
	SET	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
SETTIMANA DEL PROGETTO:																
1	Definizione modalità di finanziamento															
2	Definizione e realizzazione progettazione esecutiva															
3	Ottenimento autorizzazioni															
4	Approvazione progetto e affido lavori															
5	Inizio Lavori															
6	Termine Lavori e collaudo															

IMPUTAZIONE COSTI

	2022			2023			2023			2023			2023		
	SET	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Spese di progettazione, rilievi, perizie geologiche e piano della sicurezza		140.000,00		60.000,00											
Acquisto struttura							1.504.977,00								
Montaggio											168.000,00				

